




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE



Il giudice

nel procedimento unitario iscritto al numero 628 del Ruolo p.u. dell'anno 2023 su ricorso per l'omologazione del concordato preventivo minore ai sensi degli artt. 74 e seg. C.C.I.I. proposto da:

i coniugi PA [REDACTED] A A [REDACTED] [REDACTED] a Casalnuovo di Napoli (NA) Codice Fiscale [REDACTED] F, piccolo imprenditore, e CA [REDACTED] A [REDACTED] nata a [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], casalinga, entrambi residenti in Napoli (NA) al [REDACTED], casalinga,

ha emesso la seguente

SENTENZA

La proposta familiare di concordato preventivo minore in oggetto ha ottenuto il voto favorevole dei creditori a norma dell'art. 79 C.C.I.I.



In particolare, come attesta anche dal Gestore della crisi, dagli atti risulta che la proposta di concordato minore è stata approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nonché dalla maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.


Trattasi di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I. in quanto la proposta riguarda membri conviventi della stessa famiglia che hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di origine comune. In ogni caso, uno dei debitori non è un consumatore e pertanto al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del Capo II del Titolo VI del C.C.I.I., appunto del concordato minore.

Il [REDACTED], infatti, è socio accomandatario al 50% della [REDACTED]
[REDACTED] titolare di una attività commerciale non grande in Napoli alla p.zza Bovio.

Dagli atti non sono emersi elementi che ostano all'omologazione del concordato minore approvato dai creditori.



Nella procedura per cui si procede c'è la presenza anche di beni immobili in capo alla/e parte/i proponente/i e pertanto la presente sentenza di omologazione andrà trascritta presso i competenti Registri Immobiliari



Non risultano formulate contestazioni sulla convenienza della proposta ai sensi dell'art. 80 co. 3 C.C.I.I.

Le osservazioni che la Prelios Credit Solutions S.p.A. per conto della Red Sea SPV S.r.l. ha formulato in occasione della manifestazione del voto (ammissibile nei limiti della parte degradata del credito rispetto alla parte di credito assistito dall'ipoteca) risultano riguardare soltanto l'ammissibilità della proposta di concordato minore che sarebbe stata formulata al di fuori delle ipotesi consentite.

Ciò perché l'affermazione che fa la Prelios Credit Solutions S.p.A. rispetto alla misura di soddisfazione del proprio credito ipotecario (lamentandosi di ricevere 70mila euro in luogo di 73mila euro) è fatta senza contestare né fornire (neppure indirettamente) elementi in grado di minare l'attendibilità



della stima del valore dell'immobile individuato in euro 70mila (in realtà nell'ultima versione 67mila euro) e non 73mila: dunque nel piano il credito ipotecario viene soddisfatto integralmente se traguardato in relazione al valore dell'immobile oggetto della prelaizione (quale ipotesi di controvalore liquidabile in una ipotetica alternativa liquidatoria, tenuto con anche delle spese) che allo stato appare congruo.

Pertanto, in mancanza di una effettiva e specifica contestazione circa l'attendibilità della stima immobiliare, la contestazione in questione appare riconducibile più a mere ragioni di opportunità, in questa sede irrilevanti.

Ciò posto, le contestazioni sull'ammissibilità del concordato formulate da Prelios Credit Solutions S.p.A. appaiono infondate.

In via assorbente, come visto, nel caso di specie trattasi di debitoria comune a due coniugi conviventi di cui uno è imprenditore, sia pur piccolo, e l'altro consumatore ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I.


Inoltre, emerge anche che parte della debitoria attiene all'impresa della società cui il Paoella partecipa illimitatamente responsabile al 50% e di cui si occupa come attività lavorativa.

Risulta conforme al diritto la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.




- omologa il concordato minore proposto dai coniugi



e approvato dalle maggioranze di cui all'art. 79 C.C.I.I.;

- compensa le spese;
- dichiara chiusa la presente procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 C.C.I.I.;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul portale del tribunale di Napoli e a cura del Gestore della crisi, che vigilerà sull'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 81 C.C.I.I., sia trascritta nei competenti Registri immobiliari rispetto agli immobili indicati:



Così deciso il 13/07/2024

Il giudice

Orsola Maria Caputo
Napoli, 23/7/2024
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garz



dr. Marco Pugliese

